

**COMUNE DI MORRO D'ORO**  
**( Provincia di TERAMO)**

**SERVIZIO TRIBUTI**  
**REGOLAMENTO GENERALE**  
**PER LA DISCIPLINA**  
**DELLE ENTRATE COMUNALI**

## INDICE

<b>Capo Primo</b>	<b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'</b>	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto e scopo del Regolamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art.2</i>	<i>Campo di applicazione – Limiti - Esclusioni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art.3</i>	<i>Forme di gestione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art.4</i>	<i>Rapporti con i cittadini</i>	<i>Pag. 4</i>
<b>Capo Secondo</b>	<b>STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE</b>	
<i>Art.5</i>	<i>Principi generali</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art.6</i>	<i>Informazione dei contribuenti</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Conoscenza degli atti e semplificazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art.8</i>	<i>Motivazione degli atti.- Contenuti</i>	<i>Pag.5</i>
<i>Art.9</i>	<i>Tutela dell'affidamento e della buona fede- Errori dei contribuenti</i>	<i>Pag.6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Diritto di interpello</i>	<i>Pag. 6</i>
<b>Capo Terzo</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>	
<i>Art. 11</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie</i>	<i>Pag.7</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Disciplina dei controlli</i>	<i>Pag.7</i>
<i>Art.14</i>	<i>Autotutela</i>	<i>Pag.7</i>
<i>Art.15</i>	<i>Relazioni del Responsabile del Servizio Tributi</i>	<i>Pag.8</i>
<b>Capo Quarto</b>	<b>ENTRATE NON TRIBUTARIE</b>	
<i>Art.16</i>	<i>Accertamento delle Entrate non tributarie</i>	<i>Pag. 8</i>
<b>Capo Quinto</b>	<b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>	
<i>Art.17</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art.18</i>	<i>Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione</i>	<i>Pag.9</i>
<i>Art.19</i>	<i>Procedura per l'accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art.20</i>	<i>Atto di accertamento con adesione</i>	<i>Pag.9</i>
<i>Art.21</i>	<i>Adempimenti successivi</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art.22</i>	<i>Perfezionamento della definizione</i>	<i>Pag.10</i>
<b>Capo Sesto</b>	<b>SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO</b>	
<i>Art.23</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art.24</i>	<i>Interessi</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art.25</i>	<i>Compensazione ed acollo</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Arrotondamenti</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Ritardati o omessi versamenti</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art.28</i>	<i>Procedimento di irrogazione delle sanzioni</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art.29</i>	<i>Irrogazione immediata delle sanzioni</i>	<i>Pag.13</i>
<i>Art.30</i>	<i>Ravvedimento</i>	<i>Pag.13</i>

<b>Capo Settimo</b>	<b>VERSAMENTI E RIMBORSI</b>	
<i>Art.31</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art.32</i>	<i>Sospensione e dilazione del versamento</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art.33</i>	<i>Validità dei versamenti di imposta</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art.34</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag.15</i>
<i>Art.35</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 15</i>
<b>Capo Ottavo</b>	<b>Compenso incentivante al personale addetto</b>	
<i>Art.36</i>	<i>Compenso incentivante</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art.37</i>	<i>Utilizzazione del fondo</i>	<i>Pag. 15</i>
<b>Capo nono</b>	<b>Disposizioni finali</b>	
<i>Art.38</i>	<i>Norme Abrogate</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art.39</i>	<i>Pubblicità del regolamento e degli atti</i>	<i>Pag.16</i>
<i>Art.40</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag.16</i>
<i>Art.41</i>	<i>Casi non previsti</i>	<i>Pag.16</i>
<i>Art.42</i>	<i>Rinvio dinamico</i>	<i>Pag.16</i>

## CAPO I NORME GENERALI

### **ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.**

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:

- dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### **ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE - LIMITI - ESCLUSIONI.**

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:

- dal D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dai DD.Lgs. nn. 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

### **ART. 3 - FORME DI GESTIONE.**

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

### **ART. 4 - RAPPORTI CON I CITTADINI.**

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

3. Presso gli uffici competenti e presso "l'Ufficio Relazioni con il pubblico" vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

## CAPO II

### STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

#### **Art. 5**

#### **PRINCIPI GENERALI.**

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti

soggetti passivi di tributi locali.

## **Art. 6**

### **INFORMAZIONE DEI CONTRIBUENTI.**

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

## **Art. 7**

### **CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.**

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

## **ART. 8**

### **MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI.**

*(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto conosciuto né ricevuto dal

contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli atti comunque indicano:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

### **Art. 9**

#### **TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE – ERRORI DEI CONTRIBUENTI.**

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

#### **ART.10-DIRITTO DI INTERPELLO**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.

14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

### **CAPO III**

#### **ENTRATE TRIBUTARIE**

##### **ART. 11 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.**

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi " , designato nei modi di legge.
2. Il Funzionario designato è responsabile:
  - del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
  - del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del Funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso tributario.
- 4- L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni mediante apposita struttura, ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

##### **ART. 12 - ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.**

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite messo comunale.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

##### **ART. 13 DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

1. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del tributo o maggiore tributo dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
2. Il responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

##### **ART. 14 - AUTOTUTELA.**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
  - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivar si mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

a) errore di persona o di soggetto passivo;

b) evidente errore logico;

c) errore sul presupposto del tributo;

d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

#### **ART.15 - RELAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI**

1. Il Responsabile del Servizio Tributi entro il mese di Marzo di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore competente ed al Segretario Comunale, dettagliata relazione sull'attività svolta dal proprio ufficio nel corso dell'anno precedente, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sia per il miglioramento del servizio che per la lotta all'evasione.

2. Il Responsabile del Servizio inoltre, un mese prima dell'approvazione del Bilancio annuale, dovrà far presente al Segretario Comunale e all'assessore al ramo, con apposita relazione, le esigenze concernenti:

a- l'organizzazione del personale del proprio ufficio;

b- l'eventuale fabbisogno di attrezzature, consulenze ed altre esigenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire;

c- con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative da inserire come obiettivi nel PEG/ P.O.R.

#### **CAPO IV ENTRATE NON TRIBUTARIE**

#### **ART. 16 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE.**

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica) l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

**CAPO V**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**ART. 17 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.**

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del Servizio Tributi.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

**ART. 18 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.**

1. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

**ART. 19 - PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

**ART. 20 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati separatamente e per ciascun bene gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un 1/3.

#### **ART. 21 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 20 e con le modalità ivi riportate .

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta de contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1 . Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura annua determinata ai sensi del successivo art. 24, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

#### **ART. 22 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE.**

La definizione dell'accertamento si perfeziona con l'accordo con il contribuente, esplicito con la sottoscrizione dell'atto di adesione.

### **CAPO VI SANZIONI TRIBUTARIE – RAVVEDIMENTO**

#### **ART. 23 - SANZIONI.**

1. Per quanto riguarda le sanzioni applicabili, si rinvia in via generale a quanto disposto dai Lgss. Nn° 471,472 e 473 del 1997, che hanno introdotto il nuovo regime di sanzioni amministrative tributarie. Più in particolare:

a. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica, commisurata al tributo dovuto, la sanzione amministrativa minima (di cui al seguente prospetto) , mentre in caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa massima (di cui al seguente prospetto):

TRIBUTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA		
	MINIMA %	MASSIMA %	IMPORTO MINIMO
Pubblicità	100%	200%	51,65
Affissioni	100%	200%	51,65
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	100 %	200%	51,65
Smaltimento rifiuti	100%	200%	51,65
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I. C. I. A.P.)	100%	200%	103,29

b. Se la dichiarazione è infedele, si applica, commisurata al maggiore tributo dovuto, la sanzione amministrativa minima di cui al seguente prospetto, mentre in caso di recidiva la sanzione amministrativa massima di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	
	MINIMA %	MASSIMA %
Pubblicità	50%	100%
Affissioni	50%	100%
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	50 %	100%
Smaltimento rifiuti	50%	100%
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I. C. I. A.P.)	50%	100%

c. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa minima (di cui al seguente prospetto) , in caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa massima (di cui al seguente prospetto):

TRIBUTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	
	MINIMA %	MASSIMA %
Pubblicità	€ 51,65	€ 258,23
Affissioni	€ 51,65	€ 258,23
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	€ 51,65	€ 258,23
Smaltimento rifiuti	€ 51,65	€ 258,23
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I. C. I. A.P.)	€ 51,65	€ 258,23

La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

2. Le sanzioni indicate nel comma 1 lett. a), b) ,c) , sono ridotte ad un 1/4 se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

3. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

4. Per l'omessa comunicazione delle notizie sarà applicata una sanzione amministrativa di EURO 103,29(diconsi EURO Centotre/29).

#### **ART.24- INTERESSI**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

#### **ART. 25 - COMPENSAZIONE ED ACCOLLO**

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
5. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.
6. E' consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

#### **ART. 26- ARROTONDAMENTI (c. 166 L.296/06)**

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **ART. 27 - RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI. (D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471, ART. 13)**

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 % per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

#### **ART. 28 – PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472, ART. 16)**

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo II, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di una somma pari alla sanzione indicata nell'atto di contestazione.

4. Se non si addivene a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo II, comma 1, del D .Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

#### **ART. 29 - IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI.**

**(D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472, art. 17)**

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 28 le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del 30% delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

#### **ART. 30 - RAVVEDIMENTO.**

**(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)**

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni .

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

### **CAPO VII**

#### **VERSAMENTI E RIMBORSI**

##### **Art. 31 – RISCOSSIONE**

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.

2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

#### Art. 32

#### SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:

<b>Ammontare del debito</b>	<b>Numero massimo di rate mensili</b>
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	5
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	10
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	20

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.

5. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art.24. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

7. I termini per i versamenti sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 3° grado.

#### **ART. 33 - VALIDITÀ DEI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA.**

Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

#### **ART. 34 - RIMBORSI.**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest' ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 8, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con RR, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

#### **ART. 35- IMPORTI MINIMI.**

1. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 10,00 (dieci), gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

### **CAPO VIII**

#### **COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO.**

##### **Art. 36 - COMPENSO INCENTIVANTE**

1. E' istituito nel Comune di Morro D'Oro, ai sensi ed agli effetti dell'art. 59, c. 1, lett. P) del Dlgs. 15.12.1997 n° 446, finalizzato al potenziamento dell'Ufficio tributario Comunale, un fondo speciale.

2. Per l'anno 2007 e seguenti il fondo è costituito dal 2% delle entrate tributarie previste nei Bilanci di previsione di riferimento .

3. Il Consiglio Comunale potrà determinare la percentuale del fondo speciale in riferimento al valore delle riscossioni dell'esercizio precedente, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

4. Non concorrono in alcun modo, alla costituzione del Fondo Speciale, le entrate non tributarie.

##### **ART.37- UTILIZZAZIONE DEL FONDO**

1- Il fondo speciale, di cui al precedente articolo, entro il 31 dicembre di ogni anno sarà ripartito dalla Giunta Comunale, sentito il Segretario Comunale ed il Responsabile dell'Ufficio Tributi, con

apposita delibera, per le seguenti finalità e nella misura compresa fra le percentuali di fianco indicate:

a- per il miglioramento delle attrezzature, per l'arredamento e quant'altro possa potenziare l'efficienza, anche informatica, dell'ufficio tributi; - nella misura fra il 30% ed il 50%.

b- per il miglioramento dell'azione tributaria ed anti evasione, comprendente consulenze o potenziamento del personale dell'ufficio; - nella misura fra il 40% ed il 60% -.

c- per l'attribuzione di compensi incentivanti straordinari al personale addetto all'ufficio tributi; - nella misura fra 20% ed il 50% -.

2.- Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta Comunale potrà destinare a fini diversi, le eventuali somme non utilizzate di cui alle lettere a) e b) del 1 ° comma.

Le eventuali somme di cui alla lettera c), se non attribuite, andranno ad incrementare il fondo dell'anno successivo per analoga finalità.

3 - La Giunta Comunale, su proposta del nucleo di valutazione di cui all'art. 30 del Regolamento di Organizzazione, con delibera da adottarsi entro il 31 dicembre, provvede alla ripartizione dei compensi straordinari.

4 - La liquidazione dei compensi sarà disposta dal Responsabile del Servizio Tributi con propria determina.

## CAPO IX

### NORME FINALI

#### ART. 38 - NORME ABROGATE.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### ART. 39 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2007.

#### ART. 41 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:  
le leggi nazionali e regionali;  
lo Statuto comunale;  
i regolamenti comunali.

#### ART. 42 - RINVIO DINAMICO.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente regolamento:

1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/04/2007

con atto n. 12;

2) E' stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal 07/05/2007 al 22/05/2007

3) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal 22/05/2007 al 06/06/2007;

4) E' entrato in vigore il 1° gennaio 2007

Data 07/06/2007

Il Segretario Comunale

D.ssa Fabiola Candelori